



REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE E L'AMMISSIONE DEGLI STUDENTI E PER L'ATTIVITÀ DIDATTICA DELLA SCUOLA SUPERIORE DEGLI STUDI AVANZATI (Emanato con D.R. n.1134 del 29/4/16)

Titolo I

Oggetto del regolamento

Articolo 1 – Compiti della Scuola

La Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza (d'ora in avanti: "Scuola") ha lo scopo di promuovere la scienza e la valorizzazione dei giovani secondo criteri di merito. La Scuola offre a studenti e dottorandi percorsi ed attività formative di alta qualificazione, complementari a quelli previsti dagli ordinamenti, che ne promuovono, in una prospettiva interdisciplinare, lo spirito critico e la propensione ad affrontare la complessità del sapere e della società.

Articolo 2 – Articolazione del regolamento

Il presente regolamento disciplina:

- a) l'articolazione delle attività didattiche all'interno delle Classi Accademiche;
- b) la selezione degli Allievi;
- c) i requisiti di merito per l'accesso delle matricole;
- d) i requisiti di merito per il mantenimento del diritto di frequenza della Scuola;
- e) le modalità di svolgimento delle prove di accesso;
- f) i diritti e doveri degli Allievi della Scuola.

Titolo II

Attività didattica della Scuola Superiore di Studi Avanzati

Articolo 3 – Articolazione delle Classi Accademiche della Scuola

La Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza prevede quattro classi accademiche:

- Classe Accademica delle scienze giuridiche, politiche, economiche e sociali (SGPES);
- Classe Accademica delle Scienze della vita (SV);
- Classe Accademica delle Scienze e tecnologie (ST);
- Classe Accademica degli Studi umanistici (SU).

I corsi di studio di riferimento per classe accademica sono indicati nel bando di ammissione e sono aggiornati annualmente coerentemente all'offerta formativa della Sapienza.

Articolo 4 - Articolazione delle attività formative della Scuola

1. L'attività formativa della Scuola si svolge in italiano e in inglese e si articola in quattro tipologie di attività:

- a) corsi interdisciplinari comuni a più aree accademiche. Ciascun corso ha una durata di



almeno 32 ore di lezione, corrispondenti a 4 CFU. La verifica del profitto viene giudicata attraverso un esame orale;

- b) seminari dedicati all'approfondimento disciplinare in ciascuna classe accademica, di norma due per anno accademico. Ciascun seminario ha una durata di almeno 24 ore di lezione, corrispondenti a 3 CFU. La verifica del profitto viene giudicata attraverso la redazione e presentazione di un elaborato scritto;
- c) corsi per l'apprendimento o il perfezionamento di due lingue straniere e superamento dei relativi esami. I corsi possono essere organizzati dalla Scuola ovvero da altre strutture della Sapienza e non comportano l'attribuzione di CFU;
- d) progetto di approfondimento e ricerca su una tematica concordata e diretta da un tutor. L'elaborato, di norma scritto, è presentato oralmente ad una commissione di docenti della classe accademica di riferimento. Al progetto di approfondimento e di ricerca, ove valutato positivamente, è attribuito un valore di 4 CFU.

Il complesso delle attività di cui alle lettere a) e b) è, di norma, non inferiore a settanta ore annue medie.

2. Gli Allievi sono tenuti a frequentare in ciascun anno accademico il corso interdisciplinare di cui alla lettera a) del comma precedente e due seminari di cui alla lettera b), nonché a svolgere il progetto di cui alla lettera d). Il progetto non viene svolto nell'ultimo anno del corso di laurea, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico.

3. La Scuola definisce il piano delle proprie attività formative e ne pubblicizza i contenuti contemporaneamente alla presentazione dell'offerta formativa della Sapienza.

4. La Scuola, su proposta del Coordinatore di classe, definisce specifici programmi formativi per gli Allievi che intendono partecipare ai programmi di mobilità internazionale, di norma per un periodo non superiore al semestre accademico. La partecipazione a tali programmi, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal corso di studio di afferenza dell'Allievo, e, ove previsto, il superamento delle relative prove costituisce, per il periodo trascorso all'estero, adempimento sostitutivo degli obblighi di frequenza alle attività didattiche previste dalla Scuola.

Articolo 5 - Corsi di Lingua

1. Al termine del triennio gli Allievi della Scuola dovranno conseguire la certificazione della conoscenza della lingua inglese a livello non inferiore a C1 come previsto dal Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).

2. Gli Allievi della Scuola iscritti a corsi di laurea a ciclo unico di durata pari a cinque o sei anni accademici nonché gli Allievi che dopo aver frequentato il triennio presso la Scuola sono ammessi alla frequenza del biennio per il conseguimento della laurea magistrale, dovranno conseguire entro il termine del quinto anno accademico, in aggiunta a quanto previsto al comma 1, la certificazione della conoscenza di una seconda lingua straniera tra Francese, Spagnolo e Tedesco a livello non inferiore a A2 come previsto dal Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).

3. Su istanza dell'Allievo la Scuola può consentire la sostituzione di una delle lingue di cui al comma 2 con altra lingua scelta dall'Allievo stesso.



4. Al fine di conseguire le competenze linguistiche di cui al presente articolo gli Allievi sono tenuti a frequentare i corsi di lingue straniere organizzati direttamente dalla Scuola o dalla Sapienza o presso istituti di lingua convenzionati, secondo quanto stabilito di anno in anno nel piano di cui all'articolo 4, comma 3. Il costo della certificazione è a carico del bilancio della Scuola, previa verifica della disponibilità dei fondi necessari.

Articolo 6 - Diploma della Scuola Superiore di Studi Avanzati

1. La Scuola rilascia un diploma agli Allievi i quali:

- a) abbiano conseguito la laurea o laurea magistrale entro il 31 gennaio del terzo anno successivo all'iscrizione per i corsi di laurea; del secondo anno successivo all'iscrizione per i corsi di laurea magistrale; del quinto ovvero sesto anno successivo all'iscrizione per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata rispettivamente di cinque ovvero sei anni;
- b) abbiano conseguito nell'esame di laurea un punteggio non inferiore a 107/110;
- c) abbiano superato con profitto tutte le attività previste dall'ordinamento didattico della Scuola mantenendo i requisiti di merito fino al termine del corso di studio;
- d) abbiano conseguito la certificazione di cui all'articolo 5, commi 1 e 2;
- e) abbiano presentato, non oltre quattro mesi dalla discussione della tesi di laurea, un elaborato scritto, distinto e diverso da quello richiesto dal corso di studio, su un tema concordato con un tutor indicato dalla Scuola.

L'attestato riporta l'attribuzione dei corrispondenti CFU relativi alle attività previste dalla Scuola.

Articolo 7 - Compiti dei Coordinatori di Classe

1. Il Coordinatore è responsabile per la didattica e l'organizzazione delle attività di tutorato della propria classe.

2. Gli insegnamenti interdisciplinari sono coordinati da uno o più Docenti nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Direttore. Le modalità didattiche sono liberamente definite dai Docenti, nominati con le medesime modalità, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo vigente.

Articolo 8 - Attività di Tutorato

1. I tutor seguono direttamente le attività degli Allievi della Scuola, coordinandosi con gli Organi accademici della Scuola ed in particolare con i Coordinatori di Classe.

2. Il tutor della Scuola ha il compito di:

- a) seguire la formazione degli Allievi che gli sono affidati, indirizzandone le scelte nel proprio Corso di studi e all'interno della Scuola, nonché supervisionarne il profitto;
- b) fornire parere obbligatorio sulle richieste di mobilità estera, ivi inclusa la partecipazione al programma ERASMUS.

3. Il Direttore conferisce annualmente gli incarichi di tutorato, prioritariamente a professori e



ricercatori della Sapienza ovvero, nei limiti della disponibilità di bilancio, a qualificati soggetti esterni.

Articolo 9 - Commissione didattica

1. La Commissione didattica è composta da:

- a) il Direttore e il Vicedirettore;
- b) i Coordinatori delle Classi Accademiche

ed è integrata da uno o più Docenti dei Corsi tenuti presso la Scuola.

La commissione esamina questioni concernenti la didattica dei corsi, dei seminari e il tutorato, con compiti di armonizzazione della didattica, di monitoraggio del profitto degli Allievi e di valutazione delle scelte didattiche.

Titolo III

Requisiti di ammissione e frequenza della Scuola Superiore di Studi Avanzati

Articolo 10 – Ammissione alla Scuola Superiore di Studi Avanzati

1. L'ammissione degli studenti alle attività della Scuola avviene esclusivamente per concorso. Possono partecipare studenti italiani o stranieri, indipendentemente dalla loro cittadinanza (comunitari o extracomunitari), comunque in possesso dei titoli necessari per l'immatricolazione all'università. L'ammissione alla Scuola è subordinata all'iscrizione ad un corso universitario triennale o a ciclo unico presso l'Università "La Sapienza". Ogni anno la Scuola emana il bando di ammissione non oltre il 30 giugno.

2. I posti messi a bando, suddivisi nelle quattro classi accademiche di cui all'art. 3, sono stabiliti annualmente nel bando di ammissione.

3. All'atto della domanda di ammissione alla Scuola, il candidato dichiara in quale corso di laurea attivato dalla Sapienza è immatricolato o intende immatricolarsi e sostiene le prove di ammissione previste per la Classe in cui tale corso risulta ricompreso. L'ammissione alla Scuola è valida esclusivamente per la Classe accademica per la quale l'Allievo ha sostenuto le prove di ammissione. Il trasferimento ad un corso di laurea compreso in una Classe diversa da quella per la quale si sono sostenute le prove di ammissione comporta la decadenza automatica ed immediata dalla qualifica di Allievo della Scuola e dai benefici connessi.

4. La commissione giudicatrice per l'ammissione alla Scuola, in assenza di candidati idonei per una o più Classi Accademiche, si riserva di riassegnare i posti ad una o più delle altre Classi.

Articolo 11 - Requisiti per l'ammissione al I anno della Scuola Superiore di Studi Avanzati

1. I requisiti di ammissione per gli studenti di I anno sono i seguenti:

- a) non avere compiuto, alla data di chiusura di bando, 21 anni;
- b) aver riportato una valutazione non inferiore a 90/100 all'esame di Stato o valutazione equipollente in caso di titolo straniero;



- c) essere immatricolati o avere intenzione di immatricolarsi, nei termini previsti dall'Università "La Sapienza", al primo anno dei Corsi di Laurea e Laurea magistrale a ciclo unico.

2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano già stati iscritti ad un corso di laurea universitario, presso università italiane o straniere, in anni accademici precedenti a quello di partecipazione al concorso.

Articolo 12 - Requisiti per l'ammissione al II anno della Scuola Superiore di Studi Avanzati

1. Il bando di ammissione di cui all'articolo 11 può riservare annualmente un contingente di posti per l'ammissione di studenti che intendano essere ammessi alla Scuola a partire dal II anno di un corso di laurea magistrale a ciclo unico. I requisiti di ammissione per questa tipologia di studenti sono i seguenti:

- a) non avere compiuto, alla data di chiusura di bando, 22 anni;
- b) essere iscritti o avere intenzione di iscriversi, nei termini previsti dall'Università "La Sapienza", al secondo anno di un corso di laurea magistrale a ciclo unico;
- c) aver conseguito entro il 31 ottobre dell'anno successivo alla prima immatricolazione tutti i crediti previsti dal piano di studi del corso di laurea magistrale a ciclo unico cui sono iscritti con una media complessiva non inferiore al 28/30 e nessun voto inferiore al 27/30;
- d) qualora le prove di ammissione alla Scuola si svolgano prima del 31 ottobre, l'ammissione alla Scuola è condizionata alla verifica, dopo tale data, del rispetto dei requisiti di cui alla lettera c).

2. Non possono essere ammessi al concorso di cui al comma 1 coloro che siano già stati iscritti in anni successivi al primo a un corso di laurea presso altre università italiane o straniere.

Articolo 13 - Requisiti per l'ammissione di Allievi iscritti a corsi di Laurea magistrale.

1. Il bando di ammissione di cui all'articolo 11 può riservare annualmente un contingente di posti per l'ammissione di studenti che intendano iscriversi a un corso di laurea magistrale biennale presso la Sapienza. I requisiti di ammissione per questa tipologia di studenti sono i seguenti:

- a) non avere compiuto, alla data di chiusura di bando, 24 anni;
- b) essere iscritti o avere intenzione di iscriversi, nei termini previsti dall'Università "La Sapienza", al primo anno dei Corsi di Laurea magistrale;
- c) aver concluso il percorso universitario di I livello laureandosi in corso con una media complessiva non inferiore al 28/30 e discusso la tesi di laurea con un voto non inferiore a 107/110, o voto equipollente in caso di titolo straniero.

2. Non possono essere ammessi al concorso di cui al comma 1 coloro che siano già stati iscritti ad un corso di laurea magistrale presso altre università italiane o straniere.

3. Gli Allievi della Scuola che hanno conseguito la laurea triennale in corso e il diploma della Scuola e che risultano in possesso dei requisiti di merito di cui al comma 1 c) del presente articolo proseguono gli studi presso la Scuola, a richiesta, anche per la laurea magistrale.



Articolo 14 - Modalità di svolgimento delle prove di accesso

1. Le modalità di svolgimento delle prove di accesso sono regolamentate ogni anno dal bando di ammissione alla Scuola, che viene emanato dal Rettore congiuntamente all'offerta formativa della Sapienza e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno.
2. Le prove di esame per l'accesso alla Scuola consistono in due o più prove scritte e in una prova orale, distintamente per ciascuna Classe Accademica. Le prove possono svolgersi in italiano, francese o inglese, a scelta del candidato. Qualora il candidato svolga tutte le prove in lingua straniera il colloquio orale accerterà anche il possesso di un grado di conoscenza dell'italiano tale da consentire la frequenza dei corsi universitari.
3. Il Rettore approva le graduatorie e nomina i vincitori con proprio decreto.

Titolo IV

Diritti e doveri degli Allievi.

Articolo 15 - Diritti degli Allievi

1. Gli Allievi della Scuola godono dei seguenti diritti:
 - a) alloggio gratuito, ove richiesto dall'Allievo, presso la Residenza messa a disposizione dalla Sapienza:
 - per gli studenti ammessi al primo anno dal decimo giorno successivo la pubblicazione della graduatoria di merito, ove possibile, e comunque non oltre il primo novembre, fino al 31 ottobre dell'anno successivo, tenuto conto di quanto stabilito in materia di obblighi degli Allievi dall'articolo 16 del presente Regolamento. Per gli Allievi residenti a Roma la richiesta deve essere debitamente motivata;
 - per gli studenti ammessi agli anni successivi al primo dal 1 novembre al 31 ottobre dell'anno successivo, tenuto conto di quanto stabilito in materia di obblighi degli Allievi dall'articolo 16 del presente Regolamento;
 - b) esenzione dalle tasse universitarie;
 - c) eventuale contributo o borsa di studio, nella misura determinata annualmente dal Consiglio Direttivo su criteri individuati dal Consiglio di Amministrazione, previa verifica della disponibilità dei fondi necessari.
2. Il godimento di tali diritti è vincolato al possesso e al mantenimento dei requisiti di cui all'articolo successivo.

Articolo 16 - Obblighi degli Allievi

1. Gli Allievi sono tenuti a seguire tutte le attività formative previste dal programma accademico della Scuola, di cui all'articolo 4, comma 1. La frequenza alle attività di cui alle lettere a), b) e c) del predetto comma e lo svolgimento del progetto di cui alla lettera d) sono obbligatori. L'eventuale assenza dalle lezioni deve essere giustificata. Qualora le assenze dalle attività di cui alle lettere a) e b) del predetto comma superino complessivamente le 6 lezioni nell'arco di un anno accademico, l'Allievo decade dalla



Scuola al termine dell'anno accademico, fatta salva la possibilità del Consiglio direttivo di concedere una deroga di carattere eccezionale in presenza di gravi e giustificati motivi.

La verifica del profitto delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)* si intende superata con un voto non inferiore a 27/30 e una media non inferiore a 28/30.

2. Gli Allievi sono altresì tenuti a seguire gli insegnamenti previsti dal corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico cui sono iscritti presso l'Università "La Sapienza" e devono acquisire, entro il 31 ottobre di ogni anno, 60 Crediti Formativi Universitari (CFU) o comunque tutti quelli previsti dal piano di studi del corso di laurea, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico cui sono iscritti, con la media di almeno 28/30 e, in ciascun esame, con il punteggio di almeno 27/30.

3. Per non più di una volta in relazione al corso di laurea triennale e magistrale, ovvero di due volte in relazione al corso di laurea magistrale ciclo unico la Scuola può consentire la prosecuzione degli studi a quegli Allievi che abbiano conseguito, in un esame un voto non inferiore a 24/30.

4. Al fine di sviluppare il senso di comunità gli Allievi che hanno diritto all'alloggio gratuito hanno l'obbligo di risiedere dal lunedì al venerdì nelle strutture residenziali della Scuola, ove loro assegnate, fatta eccezione per i periodi di sospensione delle attività didattiche.

5. Durante le vacanze estive, nei periodi di permanenza fuori sede per ragioni di studio o di ricerca superiori ad un mese, nei periodi di aspettativa autorizzati dalla Scuola, gli Allievi sono tenuti a liberare l'alloggio da tutti gli effetti personali, rendendolo pienamente disponibile anche per altri utenti.

6. Il mancato assolvimento degli obblighi didattici di cui ai commi 1 e 2 comporta automaticamente la perdita, al termine dell'anno accademico, dei diritti indicati nel precedente art. 15 e la riconsegna dell'alloggio da effettuarsi entro 7 giorni dalla ricezione della lettera di esclusione.

Articolo 17 - Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dal decreto rettorale di emanazione.

2. Gli Allievi della Scuola immatricolati nell'a.a. 2011-12 assolvono gli obblighi di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, entro cinque anni dall'immatricolazione iniziale, e sono quindi esonerati dall'obbligo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *d)* in relazione al conseguimento del diploma al termine del corso di laurea triennale.